



PROTOCOLLO DI INTESA TRA

Fonderia srl, con sede in Via dei Gonzaga, 41, Reggio Emilia, P.Iva 02536250356, rappresentata da Alessandro Losi nato/a Reggio Emilia il 18/07/1997, in qualità di Rappresentante Legale;

E

Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata Mondinsieme, con sede in Via Marzabotto n. 3 a Reggio Emilia, C.F. 91153530356, rappresentata da Gianluca Grassi in qualità di Presidente pro tempore

di seguito anche denominate congiuntamente **le Parti**;

PREMESSO CHE

Le Parti si riconoscono nei contenuti del “Libro bianco – Vivere insieme in pari dignità” sottolinea come “il dialogo interculturale indica un processo di scambio di vedute aperto e rispettoso fra persone e gruppi di origini e tradizioni etniche, culturali, religiose e linguistiche diverse, in uno spirito di comprensione e di rispetto reciproci. La libertà e la capacità di esprimersi, la volontà e la facoltà di ascoltare ciò che gli altri dicono, ne sono elementi indispensabili. Il dialogo interculturale contribuisce all’integrazione politica, sociale, culturale ed economica, nonché alla coesione di società culturalmente diverse. Favorisce l’uguaglianza, la dignità umana e la sensazione di condividere obiettivi comuni.

Il dialogo interculturale è volto a far capire meglio le diverse abitudini e visioni del mondo , a rafforzare la cooperazione e la partecipazione (o la libertà di operare scelte), a permettere alle persone di svilupparsi e trasformarsi e , infine, a promuovere la tolleranza e il rispetto per gli altri. Il dialogo interculturale può servire a più scopi, nel quadro dell’obiettivo principale che è quello di promuovere il rispetto dei diritti umani, la democrazia e il primato del diritto, ed è una caratteristica essenziale delle società inclusive, in cui nessun individuo viene emarginato o escluso. Si tratta di uno potente strumento di mediazione e di riconciliazione : tramite un impegno essenziale e costruttivo che si pone al di là delle divisioni culturali, fornisce una risposta alle preoccupazioni di frammentazione sociale e di insicurezza, favorendo l’integrazione e la coesione sociale. In questo contesto, la libertà di scelta e di espressione, la parità, la tolleranza e il rispetto reciproco della dignità umana sono i principi fondamentali”.



CONSIDERATO CHE

Le parti firmatarie del presente protocollo d'intesa lavorano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle proprie autonomie, alla promozione di eventi e iniziative volte a promuovere la diffusione della partecipazione interculturale, dello sviluppo sostenibile e inclusivo,

SI IMPEGNANO A

- 1) Promuovere annualmente un accordo per un uso convenzionato degli spazi della Fonderia Italgghisa rivolto alle associazioni che compongono l'Assemblea dei partecipanti della Fondazione Mondinsieme,
- 2) Promuovere azioni di comunicazione interculturale e inclusiva;
- 3) Realizzare due momenti di incontro annuo con le associazioni dell'Assemblea interessate a organizzare e co-progettare concerti, spettacoli, iniziative culturali
- 4) Collaborare anche al coinvolgimento delle associazioni nelle eventuali attività estive progettate sul territorio provinciale (es. Villa Levi)
- 5) Promuovere e valorizzare la prospettiva interculturale e antirazzista collegati alle giornate internazionali del 21 marzo, 21 maggio e valutare altre modalità collegate al Calendario interculturale

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2 – Finalità

Il presente Protocollo è finalizzato ad orientare le successive azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti che corrispondono ad interessi comuni. Le Parti intendono definire e favorire l'attuazione di iniziative programmatiche, operative e di comunicazione, finalizzate a promuovere l'incontro e il dialogo interculturale.

Art. 3 – Impegni dei soggetti firmatari

Le parti si impegnano in particolare:

- a realizzare quattro incontri di coordinamento annuali per la pianificazione e la progettazione delle attività,
- a promuovere e diffondere mediante i propri canali comunicativi e relazionali le iniziative e gli eventi collegati al presente protocollo,

Art. 4 – Durata e recesso

Il presente Protocollo d'Intesa avrà la durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione, salvo possibilità di proroga mediante scambio di comunicazione scritta prima della scadenza. Viene fatta salva per i contraenti la facoltà di recedere, dandone preavviso nel termine di almeno 6 mesi di anticipo.

Art.5 – Obblighi ed oneri

Le Parti collaboreranno alla realizzazione di quanto previsto dal presente Protocollo d'intesa mantenendo i necessari raccordi, attivando le procedure e adottando gli atti e le azioni ritenuti più



opportuni per il raggiungimento degli obiettivi. In nessun caso le parti contraenti potranno essere ritenute responsabili delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi.

Art. 6 - Oneri finanziari

Il presente Protocollo non comporta impegni onerosi tra le Parti, bensì prevede una sinergia delle stesse in relazione ai compiti istituzionali per i quali ciascuna sosterrà le spese di propria competenza. Al fine di individuare risorse aggiuntive, le parti si impegnano a co-progettare e partecipare a bandi europei, nazionali, regionali e di soggetti che sostengono iniziative volte alla promozione del dialogo interculturale.

Art. 7 - Pubblicità

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito istituzionale le notizie relative alla sottoscrizione del presente Protocollo e alle attività conseguenti e a diffondere i risultati raggiunti. Le Parti possono promuovere le attività realizzate nell'ambito del presente Protocollo congiuntamente ovvero singolarmente, nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, previa informazione dell'altra Parte.

ART. 8 – Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro per effetto del presente Protocollo. In mancanza di composizione amichevole, tutte le controversie comunque derivanti dal presente Protocollo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

Letto, confermato e sottoscritto.
Reggio Emilia,

Per Fonderia srl

Per la Fondazione Mondinsieme (Gianluca Grassi)

FONDAZIONE MONDINSIEME
Via Marzabotto n. 3 - 42122 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. +39 0522 456250 Fax +39 0522 435607
Codice Fiscale 91153530356
Partita IVA 02464710355